

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scambio d'informazioni nel contrasto all'evasione fiscale internazionale

di **Marco Bargagli**

Lo **scambio di informazioni** tra i vari Stati è uno **strumento investigativo** di **fondamentale importanza** nel contrasto ai fenomeni di **evasione fiscale internazionale**.

Esistono particolari **fonti normative** che regolano lo **scambio di informazioni a livello fiscale** (*Exchange of information for tax purposes*) sia nell'ambito **comunitario** che con riguardo ai **Paesi extra-UE**.

Nello specifico, illustriamo di seguito le **fonti comunitarie** in materia di **cooperazione fiscale internazionale**:

- [Direttiva 77/799/CEE](#), adottata in data 19 dicembre 1977, riguardante la mutua assistenza tra gli Stati membri nel campo delle imposte dirette;
- [Direttiva 2011/16/UE](#), riguardante in generale la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- [Regolamento \(UE\) n. 904/2010](#), relativo alla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva;
- [Regolamento \(UE\) n. 389/2012](#), relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
- [Direttiva \(UE\) n. 2015/2376](#) datata 8 dicembre 2015 la quale, con decorrenza 1 gennaio 2017, ha modificato la precedente [Direttiva 2011/16/UE](#) (sarà ora possibile definire preventivamente alcune operazioni ad ampio respiro internazionale quali, ad esempio, le tematiche riguardanti i prezzi di trasferimento, ovvero quelle riguardanti la presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato).

A livello domestico il legislatore ha introdotto l'[articolo 60-bis del D.P.R. 600/1973](#), a mente del quale l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di **notificare al destinatario**, secondo le norme sulla **notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato**, tutti gli **atti** e le **decisioni** degli **organi amministrativi** dello Stato relativi all'applicazione della **legislazione interna** sulle imposte indicate nell'[articolo 2 della Direttiva 2011/16/UE](#) del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la sopra indicata [Direttiva 77/799/CEE](#) del 19 dicembre 1977.

Per effetto della normativa sopra indicata sarà possibile, ad esempio, notificare una **richiesta di dati e notizie** ad un **soggetto economico residente in uno Stato UE**, acquisendo le informazioni

necessarie nel corso del controllo fiscale.

In merito, si precisa che la **comunicazione dei dati e delle notizie** deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di:

- due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, se le informazioni sono già in possesso dello Stato richiesto;
- sei mesi dal ricevimento della richiesta qualora, al fine di reperire i dati e le notizie richieste, si deve fare ricorso a specifiche indagini amministrative.

Inoltre, l'[articolo 17 della Direttiva 2011/16/UE](#) illustra i casi in cui gli Stati membri **possono rifiutarsi** di fornire informazioni, come di seguito evidenziato:

- qualora l'autorità richiedente non abbia esaurito tutte le fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare al fine di ottenere quanto richiesto senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei propri obiettivi;
- nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni richieste sia contraria alla propria legislazione, ossia qualora lo Stato richiedente non sia in grado di fornire, se richieste, informazioni equivalenti;
- qualora i dati e notizie richieste possano comportare la divulgazione di un segreto commerciale, professionale o industriale, ovvero qualora la divulgazione dell'informazione trasmessa risulti contraria all'ordine pubblico.

In **ambito extra-UE**, le **fonti** in materia di scambio di informazioni sono così riassumibili:

- articolo 26 dell'*OECD Model Tax Convention on Income and Capital* e relativo Commentario;
- Modello di *Tax Information Exchange Agreement*, elaborato dall'OCSE con la finalità di agevolare la cooperazione fiscale internazionale e, nel contempo, definire uno *standard* di scambio di informazioni in linea con le raccomandazioni OCSE (*for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices*);
- *Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters* (Convenzione MAAT, nota anche come "Convenzione di Strasburgo del 1988").

Lo strumento della cooperazione fiscale potrà consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire il **necessario patrimonio informativo** indispensabile per contrastare i principali **fenomeni di evasione fiscale** internazionale (*aggressive tax planning*), a titolo esemplificativo così riassumibili:

- applicazione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (la c.d. disciplina in tema di esterovestizione, ex [articoli 2, 5 e 73 del Tuir](#), nonché ex articolo 4, par. 3 Modello OCSE);
- rapporti economici e commerciali intercorsi con società consociate estere rilevanti ai fini della disciplina del *transfer pricing* (ex [articolo 110, comma 7, del Tuir](#), nonché ex

articolo 9 Modello OCSE);

- profili di tassazione della stabile organizzazione di un soggetto non residente sul territorio dello Stato ([articolo 162 del Tuir](#), nonché ex articolo 5, 7 Modello OCSE) e regime di *branch exemption* ([articolo 168-ter del Tuir](#));
- ipotesi di interposizione fittizia di mere “*conduit companies*”, nell’ambito del fenomeno denominato *treaty shopping* (articoli 10, 11, 12 Modello OCSE, direttiva interessi-canon ex [articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#));
- tassazione integrale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali (ex [articolo 89, comma 3, del Tuir](#)).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >